REGOLAMENTO (CEE) N. 899/73 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1973

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Giordania a titolo di aiuto comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dall'atto [2], allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [3], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [4], prevede che siano messe a disposizione in particolare 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere al Regno di Giordania ;

considerando che il suddetto regolamento prevede all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il versamento di una somma che copra le spese di fornitura nella fase cif ; che il livello di tale importo deve essere determinato secondo la procedura di gara ; che deve prevedersi che l'organismo d'intervento, incaricato della fornitura in oggetto, indica tale gara ;

considerando che, tenuto conto delle scorte di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il quantitativo in oggetto può essere messo a disposizione del Regno di Giordania dall'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che è necessario indicare i depositi dai quali tale quantitativo sarà ritirato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/72, si procede alla fornitura cif di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere che è stato oggetto delle misure d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, provenienti dalle scorte dell'organismo d'intervento tedesco, con destinazione Akaba (Giordania).

2. Il latte scremato in polvere soddisfa, per quanto riguarda la qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/72 [6].

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve recare un'iscrizione che indica in lettere di almeno 1 cm di altezza :

« Lait écrémé en poudre / Don de la Communauté économique européenne à la Jordanie ».

Articolo 2

1. La fornitura del latte scremato in polvere si effettua dopo il 30 aprile 1973 e prima del 16 maggio 1973.

2. Il latte scremato in polvere è ritirato nei depositi l'elenco dei quali è indicato nell'allegato.

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara per determinare, alle condizioni meno onerose, l'importo concernente le spese di fornitura nella fase cif.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento tedesco garantisce un controllo efficace affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione sia effettivamente consegnato nel luogo di destinazione.

2. Esso comunica, al più presto possibile, alla Commissione, nome, ragione sociale e indirizzo della ditta dichiarata aggiudicataria nonché l'importo di cui all'articolo 3.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(6) GU n. L 244 del 27. 10. 1972, pag. 22.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania :

1. fa pervenire al paese beneficiario, nel più breve tempo dopo il carico della merce, una comunicazione indicante il nome della nave, la data del carico, il quantitativo e la qualità della merce constatati all'imbarco nonché il porto di sbarco ;
2. informa il paese beneficiario della data presunta d'arrivo della nave al porto di sbarco almeno dieci giorni franchi prima di tale data ;
3. provvede ad inserire nel contratto di nolo l'obbligo per il capitano della nave d'informare con almeno 72 ore di anticipo il paese beneficiario della data probabile dell'arrivo della nave nel porto.

Articolo 6

Nessuna restituzione né importo compensativo è concesso al latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Lista dei depositi

H. Denecke u. Co., Lagereibetrieb 2879 Ostrittrum 60 b. Wildeshausen	Lager : Rechterfeld
H. Denecke u. Co, Lagereibetrieb 2879 Ostrittrum b. Wildeshausen	Lager : Hegel
Molkerei Höxter Warburgerland EGmbH 3532 Rimbeck	Lager : Rimbeck
Speditionsgesellschaft Rathje u. Co. 2139 Groß-Meckelsen	Lager : Groß-Meckelsen
H. Denecke u. Co., Lagereibetrieb 2879 Ostrittrum b. Wildeshausen	Lager : Uelzen